

Pubblicato il 31/05/2022

N. 07063/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01707/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2022, proposto da Nam 90 Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ficco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Tivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Diana Scarpitti, Martina Ramondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

impugnativa provvedimento di archiviazione emesso dal SUAP del Comune di Tivoli della domanda ex art. 8 D.P.R. 07/09/2010, n. 160

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tivoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il 25 gennaio 2022 e tempestivamente depositato il successivo 17 febbraio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento, notificatole il 6 novembre 2021, con il quale il responsabile del SUAP del Comune di Tivoli ne ha rigettato la domanda, volta al conseguimento di variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010.

La fattispecie si origina dal conseguimento, il 31 marzo 2016, da parte della ricorrente di una autorizzazione unica ambientale per la costruzione di uno stabilimento ove esercitare attività di frantumazione di materiali da cava.

Tuttavia, il sito a tal fine indicato, in località Villa Adriana, via dei Canneti snc, ha una destinazione urbanistica E1 agricola, incompatibile con l'attività predetta.

Per tale ragione, l'AUA è stata rilasciata per 24 mesi, al fine di permettere alla ricorrente di concludere il procedimento di variante previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010, secondo il quale "nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile

del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile”.

Per quanto qui interessa, entro il termine finale di efficacia dell'AUA (prorogato al 31 marzo 2019), il procedimento di variante, in tale forma semplificata, non si è concluso.

Ne è derivato che, con atto del 24 novembre 2020, la Città metropolitana di Roma Capitale ha rilevato la decadenza dell'AUA e il Comune di Tivoli, con ordinanza dell'11 gennaio 2021, ha conseguentemente ordinato la cessazione di ogni attività.

Per effetto di ciò, l'area è stata assoggetta a sequestro penale.

2. Questo Tribunale ha rigettato in sede cautelare, per carenza di *fumus boni iuris*, la domanda di sospensiva degli atti amministrativi sopra indicati, e impugnati in separato giudizio.

In definitiva, alla data di adozione del provvedimento impugnato, è pacifico che la ricorrente non disponga di alcuna autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava, e che, anzi, quest'ultimo le sia inibito.

Tali presupposti introducono all'oggetto del presente contenzioso.

Infatti, il 18 novembre 2021 la ricorrente ha presentato istanza al SUAP del Comune di Tivoli, affinché fosse nuovamente avviato il

procedimento in variante allo strumento urbanistico di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010.

Come è emerso a seguito di sollecitazione istruttoria da parte del Tribunale, tale è da reputarsi l'oggetto della istanza, che non è tesa a sollecitare l'avvio di un autonomo procedimento finalizzato al rilascio di una nuova AUA, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 59 del 2013, ma esclusivamente a ottenere una "variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010 da sottozona E1 agricola a sottozona E3 agricola (...) per poter svolgere" attività di cava.

Come la stessa ricorrente dichiara, si è così pensato di poter "rimettere in piedi" (cfr memora conclusiva, pag. 3) l'AUA oramai decaduta in conseguenza del mancato ottenimento della variante urbanistica entro la data di efficacia del titolo.

A tale istanza ha fatto seguito l'atto oggi impugnato, con il quale il responsabile del SUAP ha "archiviato" la pratica, posto che i terreni, soggetti a sequestro penale, non sono più nella disponibilità della ricorrente, e che l'attività di cava è stata inibita, a causa della decadenza dell'AUA.

3. Con un unico motivo di ricorso, sufficientemente articolato per cogliervi una censura di violazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010 (va perciò rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità, proposta dal Comune), la ricorrente contesta che tale decisione potesse essere assunta dal SUAP, il quale avrebbe invece avuto l'obbligo di investire della questione il Consiglio comunale, previa indizione della Conferenza dei servizi prevista dalla citata norma.

La censura è infondata.

In giurisprudenza, è già stato affermato, in analogia fattispecie, che “ragioni di economia amministrativa giustificano invece l'opposta soluzione; a fronte di una proposta implicante la variante dello strumento urbanistico generale che l'amministrazione comunale non ritenga coerente con i propri indirizzi di politica urbanistica e sulla quale quindi il comune non intenda convenire sarebbe del tutto inutile indire una conferenza di servizi che implica dispendio di risorse; d'altro lato l'adozione di una variante costituisce una decisione ampiamente discrezionale dell'amministrazione comunale sicché colui che intenda localizzare un'iniziativa imprenditoriale in area non avente coerente destinazione urbanistica non ha una situazione soggettiva tutelata che gli garantisca un esame di essa in sede di conferenza di servizi allorché il comune sia determinato a non disporre la variante perché in contrasto con i propri indirizzi in materia urbanistica. In questo senso può essere invocata la normativa dell'articolo 5 D.P.R. 20/10/1998, n. 447, che costituisce l'immediato precedente legislativo dell'articolo 8 del D.P.R. n. 160 del 2010 e che espressamente indicava l'indizione della conferenza di servizi come una facoltà da esercitarsi motivatamente da parte del responsabile del procedimento che quindi poteva, altrettanto motivatamente, respingere in limine la proposta “(Tar Latina, n. 204 del 2018).

4. Bisogna aggiungere che, nel caso di specie e contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, appare palese la carenza dei requisiti per procedere nell'iter concernente la variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010.

Quest'ultimo ha il fine di "raccordare" la variante allo strumento urbanistico con la pendenza di un procedimento volto ad autorizzare l'esercizio di un'attività produttiva.

Nel caso di specie, si era trattato, in origine, dell'attività di cava oggetto dell'AUA del 2016, al cui rilascio era appunto conseguito l'avvio della fase concernente le valutazioni discrezionali del Comune sull'opportunità di mutare la destinazione urbanistica.

Non si dà, in altri termini, attività comunale sulla variante urbanistica, sulla base dell'art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010, che non sia preceduta dall'approvazione del "progetto" in sede di conferenza di servizi.

Ma, come l'atto impugnato ha posto in rilievo, la ricorrente ha cessato di poter operare sulla base dell'AUA, posto che, decaduto tale titolo, l'attività produttiva è stata inibita con atto a tutt'oggi efficace.

Ciò ponendo in luce, il SUAP ha in definitiva dato atto della totale insussistenza dei presupposti normativi per poter procedere nell'iter relativo alla variante urbanistica (il solo sollecitato dall'istanza della ricorrente), investendone il Consiglio comunale, posto che quest'ultima è incompatibile con la carenza di un titolo per esercitare l'attività di cava, e, prima ancora, con il divieto di procedere in tal senso.

Tale assorbente motivo impediente è di per sé sufficiente a giustificare l'atto impugnato, che si rivela conforme a quanto prevede l'art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010 e si sottrae perciò a censura, anche indipendentemente dall'ulteriore circostanza, rammentata dal SUAP, per la quale i terreni in oggetto sono sotto sequestro penale.

Quest'ultimo fatto, peraltro, conferma che non sussistono i presupposti per valutare la variante urbanistica, posto che allo stato non solo l'AUA è decaduta, ma difetta persino la disponibilità dei fondi ove esercitare l'attività produttiva.

Ed è appena il caso di sottolineare che è tale carenza di disponibilità a rilevare, chiunque sia poi il proprietario dei beni soggetti a sequestro: la circostanza, sulla quale insiste la ricorrente, che il sequestro penale abbia raggiunto non la ricorrente, ma la propria rappresentante legale, che è la proprietaria dei terreni, è del tutto ininfluyente in causa, perché non vale a superare il fatto che l'attività di cava non solo non è più autorizzata, ma neanche potrebbe essere esercitata, in pendenza del sequestro penale (l'affermazione della ricorrente per la quale non vi sarebbe coincidenza tra l'oggetto del sequestro e il fondo ove svolgere l'attività è del tutto apodittica, ed efficacemente contrastata dalla difesa comunale).

5. Tali elementi permettono di concludere che il SUAP del Comune di Tivoli, "archiviando" l'istanza volta a conseguire la variante urbanistica utile alla ricorrente, non ha violato l'art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010.

Il ricorso va perciò rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in euro 3000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto

Rigetta il ricorso

Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

Francesca Santoro Cayro, Referendario

L'ESTENSORE
Marco Bignami

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO